



Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

Oggi 12.1.2026 , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:

Per l'attore\opponente l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

;

Per il convenuto\opposto l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

;

I procuratori delle parti precisano le conclusioni.

Il Giudice

pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. /2023 R.G.

promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1),

Parte_2 (C.F. C.F._2),

elettivamente domiciliati in , via n.), presso lo studio dell'Avv.

(C.F. C.F._3), che li rappresenta e difende.

oppontenti

contro

CP_1 (“*CP_1* ”) C.F. *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, procuratrice di *Controparte_2* (“*CP_3* ”) C.F. *P.IVA_2*, rappresentata e difesa dall’Avv. *C.F. 4*, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. (C.F. *C.F. 5*) ed elettivamente domiciliata in *n.*, Piazza *n.*, presso lo studio dell’avv. (C.F. *C.F. 6*).

opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di giorno 12.5.2025, che qui si intende richiamato, dunque, la causa è stata posta in decisione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il procedimento ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. */2023* emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.5/1.6.2023, all’interno del procedimento R.G. n. */2023* e notificato agli opposenti il 31.7.2023, con cui è stato ordinato alla debitrice principale *Parte_3*, nonché ai fideiussori *Parte_1* ed *Parte_2*, sino al limite della garanzia prestata, il pagamento della somma di € **34.450,62**, oltre interessi e spese legali a favore di *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella qualità di procuratrice di *Controparte_2*.

Con atto sottoscritto il 14.3.2011, *Parte_2* e *Parte_1* si erano costituiti fideiussori, fino alla concorrenza di € 29.500,00, per le obbligazioni assunte da *Parte_3* verso [...] *Controparte_4*, creditrice originaria.

Nell’atto di citazione, regolarmente notificato, l’opponente eccepiva:

-carenza di legittimazione attiva, non avendo la cessionaria *Controparte_2* dato prova della titolarità del credito azionario;

-difetto della necessaria autorizzazione a svolgere attività di riscossione crediti bancari, non potendo la *CP_1* soggetto non iscritto all’albo *ex art. 106 TUB*, rappresentare una società veicolo (ossia *Controparte_2*).

-decadenza dell’azione nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non avere il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, proposto e coltivato le sue istanze nei confronti del debitore principale.

-prescrizione del credito, considerato che l’ultima lettera raccomandata di messa in mora era stata inviata dalla *Controparte_4* il 17.5.2013, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato il 31.7.2023;

-mancato assolvimento onere della prova del credito.

Concludeva, dunque, chiedendo: “*Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: • accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito Controparte_2 • Accertare e dichiarare il difetto della necessaria autorizzazione a svolgere attività di riscossione crediti bancari della CP_1 conseguentemente dichiarare prescritto il credito vantato nel decreto opposto • Accertare e dichiarare la decadenza dall’azione della Controparte_2 e per essa quale mandataria della CP_1 • Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. /2023 del 31 maggio 2023, dichiararlo nullo, improponibile e/o comunque inefficace ed infondata*

la domanda ivi formulata per tutti i motivi esposti nel presente atto; • Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.

Si costituiva in giudizio **CP_1**, nella qualità di procuratrice di **Controparte_2** la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:

Banca **S.c.p.A. (CP_4 ”)** risultava creditrice di **Parte_3** (C.F. **C.F._7**), per i seguenti importi: *a) € 17.368,07, di cui € 8.861,65 per rate scadute ed € 8.506,42 per capitale a scadere, quale residuo insoluto del contratto di finanziamento n. 54/616/213167, giusta certificazione, ex art. 50, D.Lgs. 385-1993 (c.d. “TUB”), oltre interessi al tasso pattuito pari a 3,5 punti in più della media Euribor 3 mesi maggiorato di due punti per la mora (cfr. ns. docc. 5-6); b) € 10.090,17, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1369669, con apertura di credito del 14.03.2011 per l’importo di € 5.000,00, giusta certificazione, ex art. 50 TUB, oltre interessi all’11,05% dal 01.01.2019 fino all’effettivo soddisfo (cfr. ns. docc. 7-9).*

Con atto sottoscritto il 14.3.2011, **Parte_2** e **Parte_1** si erano costituiti fideiussori fino alla concorrenza di € 29.500,00 per le obbligazioni assunte da **Parte_3** verso **CP_4**.

Con missiva del 17.5.2013, **CP_4** comunicava la decadenza dal beneficio del termine, nonché la cessazione di tutti i rapporti predetti, intimando il pagamento dell’insoluto (cfr. docc. 10-11).

Preliminamente puntualizzava che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. a), D.Lgs. 28/2010, il tentativo obbligatorio di mediazione non si applicasse nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

In merito all’eccepito difetto di legittimazione attiva, rilevava che:

Con contratto di cessione stipulato il 10.12.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1, L. 130-1999, e 58 TUB, **CP_3** aveva acquistato a titolo oneroso e *pro soluto* un portafoglio di crediti vantanti, tra le tante, da **CP_4**, tra cui era ricompreso il credito azionario, depositando, a prova di ciò:

-avviso di cessione, pubblicato in G.U., Parte Seconda n. 147 del 14.12.2019 (cfr. doc. n.2);

-file .pdf ove, tra i crediti elencati, distinti per “ID cliente”, “ID Rapporto (CDG+FIL+CAT+RAPPORTO)” e “Forma Tecnica” risultava presente la posizione CDG , “Conti Correnti” e “Mutui”, il cui identificativo cliente era coincidente con i dati identificativi del debitore e dei rapporti di credito in forza dei quali **CP_3** aveva agito (cfr. doc. 16, pag. 172, e docc. 5-9), visibile e scaricabile dal seguente link del sito internet della banca cedente **CP_4** : al

Quanto all’eccepita carenza di legittimazione attiva di **CP_1** rilevava che **CP_3** con atto in Notar **Persona_1** da _____ del 14.01.2020, rep. _____, racc. _____, aveva conferito a

CP_1 procura per compiere, in nome e per conto della prima, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili e opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti a essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi (cfr. docc. 1-3).

In virtù di tale mandato, **CP_1** aveva assunto la qualità di “ **Parte_4** , soggetto delegato allo svolgimento per conto della cessionaria delle attività connesse all’amministrazione, gestione e recupero dei crediti, precisando che tale ruolo non doveva necessariamente essere rivestito da una banca o un intermediario ex art. 106 TUB, ritendendo sufficiente il conferimento della licenza ex art. 115 TULPS.

Nel merito, osservava che, col ricorso monitorio erano stati prodotti i contratti, le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione ad adempiere e le successive lettere di sollecito, oltre alle certificazioni *ex art. 50 TUB*, a prova dell'inadempimento e dell'entità del credito.

Di poi, rilevava di aver inviato lettera di diffida, consegnata il 27.6.2022 (cfr. doc. 12), con conseguente interruzione della prescrizione.

Quanto all'eccezione di decadenza dell'azione nei confronti dei fideiussori, rilevava che, la Banca, in data 17.5.2013, aveva richiesto al debitore principale il pagamento stragiudiziale di tutte le somme dovute e che, in virtù dell'inclusione della clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, il contratto andava qualificato come "contratto autonomo di garanzia", con la conseguenza che l'art. 1957 c.c. non poteva essere applicato al caso di specie.

In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: " 1) *in via preliminare, autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo sussistenti i presupposti di legge;* 2) *nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;* 3) *in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;* 4) *con vittoria di spese e compensi".*

Con decreto *ex art. 171 bis c.p.c.*, veniva confermata l'udienza indicata nell'atto di citazione e concessi i termini per le memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*

Nelle memorie *ex art. 171 ter*, gli opposenti rilevavano che, nonostante secondo l'opposta era possibile effettuare una verifica circa l'inclusione del debito nella cessione citata, accedendo al sito web indicato sulla Pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, esisteva un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, posto che non erano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto, ma esclusivamente codici interni dell'intermediario finanziario, elementi incomprensibili per il consumatore medio.

In relazione all'eccezione di prescrizione del credito, riportandosi a quanto già espresso nell'atto introduttivo del giudizio, aggiungevano che il credito fosse prescritto dal momento che, sia la lettera di messa in mora che il decreto ingiuntivo opposto, erano stati inviati da *CP_1* soggetto privo dei poteri rappresentativi della *Controparte_2*.

Di poi, parte opposta produceva il verbale negativo di mediazione datato 6.12.2023.

All'esito prima udienza del 19.2.2024, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata l'udienza al 24.6.2024, all'esito della quale, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.

Ritenuto poi, che il giudizio fosse soggetto al rito cd Riforma Cartabia, si rinviava all'udienza di discussione del 12.5.2025, con concessione di termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica ed, infine, la causa veniva posta in decisione.

Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opposenti siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.

-In via preliminare, va esaminata la questione relativa alla legittimazione attiva ed alla conseguente titolarità del credito da parte di **Controparte_2** (“POP19”).

Or, l'opposta ha rilevato che **CP_4**, con contratto di cessione stipulato il 10.12.2019, ha ceduto a **Controparte_2** (**CP_3**) il credito azionato, essendo ricompreso nei crediti ceduti in blocco nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, L. 130-1999, e 58 TUB.

Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24798/2020, ha ribadito il principio per cui “*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*”(v. Cass. n. 4116-16”).

Difatti, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa” (Cass. n. 3405/2024).

Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione (cfr. Cassazione n. 21821/2023).

Parte opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.12.2019 Parte Seconda n. 147, contenente l'avviso di cessione (cfr. doc. n.2) e l'elenco dei crediti ceduti, nel quale risulta ricompreso il credito azionato (doc.16, pag. 172), estrappolato dal sito internet della banca cedente indicato nella Gazzetta Ufficiale citata (<https://>).

- Banca
- Banca
- Banca
- Banca

Conti Correnti
Mutui Garanzia Coop. Di Cat.
Spese
Conti Correnti

Il codice identificativo cliente “CDG”, è coincidente con i dati identificativi del debitore e dei rapporti di credito in forza dei quali POP19 ha agito (cfr. doc. 5-9).

BANCA

Interrogazione Finanziamento - Situazione tassi

Rapp:	1							
Tasso min: 0,0000	Data rev. tasso:							
Tasso max: 0,0000	GG abb. mora...: 2							
GG. Penale di Mora: 999	Perc. Penale: 0,000							

Tipo	Da	a	Ctb	Spread	Tasso Var.	Dec.Scadl.	Scad.Scadl.	:

OGGETTO: ESTRATTO CONTO AL 09/04/2014

Numero conto corrente:

Espresso in: EUR

Intestato a:

CDG:

Filiale:

SITUAZIONE ESTRATTO CONTO AL 09/04/2014

Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017); non può neanche assumere rilievo, ai presenti fini, l'omissione dell'adempimento della pubblicazione dei dati indicativi dei crediti ceduti ai sensi dell'art.

7.1 co. 6 l. 130/1999, in quanto trattasi di disposizione la cui violazione non comporta in alcun modo l'inopponibilità della cessione o l'impossibilità di provare *aliunde* l'oggetto della cessione.

Difatti, non può condividersi il principio per cui, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimi, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato *per relationem* mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*.

Nel caso in esame, si ritiene che il credito, grazie alla produzione dell'avviso di cessione, all'elenco dei crediti ceduti ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto, sia identificato univocamente, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.

-Quanto alla doglianza relativa al difetto di autorizzazione a svolgere attività di riscossione crediti bancari, dal momento che la CP_1 in assenza di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, non poteva rappresentare una società veicolo (ossia Controparte_2).

Sul punto occorre rilevare che la CP_1 può operare come “Parte_4” di gestione e recupero dei crediti anche senza essere un intermediario ex art. 106 TUB, essendo dotato di licenza autorizzata dalla questura di Messina (cfr. doc. 25), ai sensi dell'art. 115 TULPS, così come confermato anche da recenti orientamenti giurisprudenziali.

Ciò, in quanto la mandataria CP_1 ha agito in forza di una procura (doc. 1) conferita direttamente dalla società veicolo, iscritta all'albo ex art. 106 TUB, ossia Controparte_2 che la autorizza espressamente a:

(a) promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori, dei garanti (ove applicabile), dei datori di ipoteca (ove applicabile) e dei loro aventi causa finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti insoluti, ponendo in essere ogni istanza, atto, ricorso, documento o attivita' necessari, in ogni stato e grado di giudizio;

Difatti, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7243/2024, “*dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici*”.

In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione avanzata, non rileva che CP_1 sia iscritta oppure no nell'albo degli intermediari finanziari, essendo sufficiente essere in possesso di licenza ex art. 115 TULPS e di procura specifica da parte della società veicolo mandataria.

-In relazione all'eccezione di decaduta dell'azione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., parte opposta ha rilevato che la fideiussione prestata dagli opposenti, contenendo al suo interno la clausola “a prima richiesta”, dovesse essere qualificata quale “contratto autonomo di garanzia”, con conseguente non applicazione della norma citata.

Tuttavia, si rileva che l'inserimento in un contratto della clausola “a prima richiesta”, senza l'aggiunta “e senza eccezioni”, non è sufficiente a qualificare automaticamente la garanzia come contratto autonomo di garanzia, ben potendo, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 31105/2024 e n. 14704/2025), tale clausola essere compatibile sia con una fideiussione che con un contratto autonomo di garanzia.

La distinzione dipende da un'analisi complessiva del contenuto negoziale e dalla volontà concreta delle parti, dunque, in assenza di deroga espressa all'art. 1957 c.c., il contratto andrà qualificato quale "fideiussione".

Ciò posto, al caso de quo, andrà applicato l'art.1957 c.c., con la conseguenza che "*Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continue*".

Non avendo parte opposta dimostrato di aver iniziato e coltivato l'azione nei confronti del debitore principale, entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, considerato che la diffida con decadenza del beneficio del termine e revoca dell'apertura del credito è datata 16.5.2013, questa non può più agire nei confronti dei due fideiussori, dal momento che il diritto ad agire nei loro confronti si è estinto per effetto della decadenza ex art. 1957 c.c.

In conclusione, l'opposizione è fondata e l'opposizione deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario degli opposenti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **Accoglie l'opposizione nei confronti dei soli opposenti** *Parte_2* e *Parte_1*, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. /2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.5/1.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. /2023 e notificato agli opposenti il 31.7.2023;
- **Conferma**, per il resto, la condanna nei confronti del debitore principale *Parte_3* come da motivazione;
- **Condanna parte opposta** alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore degli opposenti, il quale ha dichiarato di averle anticipate, che liquida rispettivamente in € 4.951,70 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, il 12.1.2026.

II PRESIDENTE

(dott. Mariano Sciacca)